

# Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 marzo 2000<sup>1</sup> sul traffico pesante è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva, lett. a, a<sup>bis</sup>, b e c*

<sup>1</sup> Sono esentati dall'obbligo della tassa:

- a. i veicoli acquistati, presi in leasing, noleggiati o requisiti per l'Esercito, muniti di targhe di controllo militari o di targhe di controllo civili e d'un contrassegno M+;
- a<sup>bis</sup>. i veicoli
  1. acquistati, presi in leasing o requisiti per la protezione civile;
  2. noleggiati per la protezione civile per interventi secondo gli articoli 27 capoversi 1 e 2 lettera a, 27a capoverso 1 lettera a e 33–36 della legge federale del 4 ottobre 2002<sup>2</sup> sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;
  3. noleggiati per la protezione civile per interventi secondo l'articolo 27 capoverso 2 lettera b della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile che, prima dell'intervento, la Direzione generale delle dogane ha esentato dalla tassa ai sensi dell'articolo 12c;
- b. i veicoli della polizia, dei pompieri, dei servizi d'intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici nonché le ambulanze;
- c. i veicoli delle imprese di trasporto che effettuano corse nell'ambito di una concessione secondo l'articolo 6 lettere a–d dell'ordinanza del 4 novembre 2009<sup>3</sup> sul trasporto di viaggiatori, incluse le corse di sostituzione o supplementari nonché quelle a vuoto in correlazione con tali corse;

RS .....

<sup>1</sup> RS 641.811

<sup>2</sup> RS 520.1

<sup>3</sup> RS 745.11

*Art. 4 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Per i veicoli qui appresso è riscossa una tassa forfettaria. Essa ammonta annualmente a:

Franchi

- |    |                                                                                                                                                                                 |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| a. | nel caso di autoveicoli pesanti per il trasporto di persone, di automobili pesanti nonché di rimorchi abitabili e per il trasporto di persone, d'un peso totale eccedente 3,5 t | 650 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

*Art. 10*            Corse nel TCNA: procedura di restituzione

In relazione ai percorsi iniziali e finali nel TCNA, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) disciplina:

- a. la procedura di restituzione;
- b. gli obblighi dei detentori;
- c. il genere di prova che deve essere fornita dai detentori.

*Titolo prima dell'art. 11***Sezione 3: Trasporti di legname, latte alla rinfusa e animali da reddito***Art. 11 cpv. 1, 3 e 4*

<sup>1</sup> Per i veicoli con i quali viene trasportato esclusivamente legname greggio, segnatamente tronchi, legname industriale, quello per la produzione di energia e cascami di legno, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera f e capoverso 2 lettera b, 14 capoverso 1, 14a capoverso 1 e 14b capoverso 1.

<sup>3</sup> Il DFF stabilisce per quali trasporti la tassa viene restituita.

<sup>4</sup> Esso disciplina:

- a. la procedura di restituzione;
- b. gli obblighi dei detentori;
- c. il genere di prova che deve essere fornita dai detentori.

*Art. 12*            Trasporti di latte alla rinfusa e di animali da reddito

<sup>1</sup> Nel caso di veicoli cisterna per il trasporto di latte con i quali viene trasportato esclusivamente latte alla rinfusa, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 14 capoverso 1, 14a capoverso 1 e 14b capoverso 1.

<sup>2</sup> Nel caso di veicoli per il trasporto di bestiame, ad eccezione di quelli per il trasporto di cavalli, utilizzati esclusivamente per il trasporto di animali da reddito, la tassa ammonta al 75 per cento delle aliquote di cui agli articoli 14 capoverso 1, 14a capoverso 1 e 14b capoverso 1.

*Art. 12a, rubrica*

## Condizioni

*Art. 12b* Prova e conservazione dei documenti

<sup>1</sup> Il richiedente deve comprovare alla Direzione generale delle dogane, su richiesta, il rispetto dell'impegno preso.

<sup>2</sup> Deve conservare per almeno cinque anni tutti i documenti e giustificativi importanti per le agevolazioni di cui agli articoli 11 capoverso 1 e 12 nonché presentarli, su richiesta, alla Direzione generale delle dogane.

*Titolo prima dell'art. 12c***Sezione 4: Veicoli noleggiati per la protezione civile***Art. 12c*

La Direzione generale delle dogane decide sulle domande di esenzione dalla tassa secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera a<sup>bis</sup> numero 3 tenendo conto della proposta dell'Ufficio federale della protezione della popolazione e di possibili distorsioni della concorrenza.

*Titolo prima dell'art. 13***Capitolo 3: Peso determinante e tariffa***Art. 13* Peso determinante per veicoli assoggettati alla tassa commisurata alle prestazioni

<sup>1</sup> Per il calcolo della tassa è determinante:

- a. il peso totale massimo autorizzato menzionato nella licenza di circolazione: per autocarri, trattori a sella e autoarticolati immatricolati come unità;
- b. il peso massimo autorizzato del convoglio menzionato nella licenza di circolazione: per autotreni e autoarticolati immatricolati separatamente;
- c. il peso massimo autorizzato del convoglio menzionato nella licenza di circolazione: per veicoli esonerati dall'obbligo di montare l'apparecchio di rilevazione ai sensi dell'articolo 15 capoverso 5.

<sup>2</sup> Nel caso di autotreni e autoarticolati di cui al capoverso 1 lettera b, se il rimorchio trainato è dichiarato nell'apparecchio di rilevazione in modo conforme alle prescrizioni e con tutte le indicazioni necessarie per l'imposizione e il peso massimo autorizzato del convoglio menzionato nella licenza di circolazione non è stato raggiunto, per il calcolo della tassa fa stato quanto segue:

- a. per gli autotreni si sommano il peso totale massimo autorizzato menzionato nella licenza di circolazione del veicolo trattore e quello del rimorchio dichiarato;

- b. per gli autoarticolati si sommano il peso a vuoto menzionato nella licenza di circolazione del trattore a sella e il peso totale massimo autorizzato menzionato nella licenza di circolazione del semirimorchio dichiarato;
- c. se solo il trattore a sella di un autoarticolato è assoggettato alla tassa, è determinante il suo peso a vuoto;
- d. se solo il semirimorchio di un autoarticolato è assoggettato alla tassa, è determinante il suo peso totale massimo autorizzato.

<sup>3</sup> Se per un veicolo vi sono diverse licenze di circolazione o se nella licenza di circolazione sono menzionati diversi pesi a vuoto o totali oppure diversi pesi del convoglio o carichi rimorchiabili, per il calcolo della tassa è determinante il peso più alto.

<sup>4</sup> Se nella licenza di circolazione non è indicato alcun peso massimo autorizzato del convoglio, è considerata tale la somma del peso totale menzionato nella licenza di circolazione del veicolo e del carico rimorchiabile, sempre che questo sia superiore a 3,5 tonnellate.

<sup>5</sup> Anche per i veicoli esteri il calcolo del peso determinante si fonda sul diritto svizzero sulla circolazione stradale. Sono fatte salve disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali.

#### *Art. 13a*          Peso determinante per veicoli assoggettati alla tassa forfettaria

<sup>1</sup> Per il calcolo della tassa è determinante:

- a. per i veicoli di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere b–g: il peso totale menzionato nella licenza di circolazione;
- b. per i rimorchi di cui all'articolo 4 capoverso 2: il carico rimorchiabile menzionato nella licenza di circolazione dell'autoveicolo.

<sup>2</sup> Per i veicoli di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a, la tassa è riscossa per veicolo, indipendentemente dal peso totale menzionato nella licenza di circolazione.

<sup>3</sup> Anche per i veicoli esteri il calcolo del peso determinante si fonda sul diritto svizzero sulla circolazione stradale. Sono fatte salve disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali.

#### *Art. 13b*          Rimorchi con targhe trasferibili

<sup>1</sup> I rimorchi svizzeri con targhe trasferibili assoggettati alla tassa devono essere muniti, a spese del detentore, di un segnale apposto sul retro con l'indicazione del peso totale massimo autorizzato menzionato nella licenza di circolazione.

<sup>2</sup> Il segnale deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 5.

<sup>3</sup> Se il segnale di cui al capoverso 1 non viene apposto o non soddisfa i requisiti secondo il capoverso 2, per gli autoarticolati immatricolati separatamente e per gli autotreni la tassa è calcolata sul peso totale massimo autorizzato del convoglio menzionato nella licenza di circolazione del trattore a sella o del veicolo trattore.

<sup>4</sup> All'atto dei collaudi periodici del veicolo e dei controlli sul traffico pesante, le autorità d'esecuzione cantonali, le aziende o gli organismi abilitati a effettuare controlli posticipati verificano il segnale di cui al capoverso 1. Se il segnale non è stato apposto o non soddisfa i requisiti secondo il capoverso 2, essi lo comunicano per scritto alla Direzione generale delle dogane.

#### *Art. 16 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il montaggio e la messa in funzione dell'apparecchio di rilevazione devono essere effettuati da officine di montaggio designate dall'Amministrazione delle dogane. Il DFF disciplina i particolari per quanto concerne i requisiti e il controllo delle officine che montano, verificano e riparano apparecchi di rilevazione. Le officine di montaggio effettuano la verifica circa la conformità dell'intero apparecchio di misurazione all'atto della messa in funzione e delle verifiche ulteriori e rilasciano, contro versamento di una tassa, l'attestazione di conformità richiesta.

#### *Art. 33a*            Restituzione per veicoli noleggiati per l'Esercito o la protezione civile

<sup>1</sup> Per ogni giorno per il quale è comprovato che un veicolo noleggiato per l'Esercito o la protezione civile circola per uno scopo di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera a o <sup>abis</sup>, il detentore ha diritto alla restituzione di  $\frac{1}{360}$  della tassa annua. Per i giorni in cui il veicolo circola ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera a o <sup>abis</sup> nonché quale veicolo assoggettato alla tassa forfettaria, la restituzione è pari alla metà dell'ammontare.

<sup>2</sup> Le domande di restituzione, corredate dei relativi fogli di controllo delle corse, contratti di noleggio, verbali di presa in consegna e di consegna, eventuali autorizzazioni della Direzione generale delle dogane nonché l'indicazione dello scopo d'impiego, devono essere presentate all'Amministrazione delle dogane entro un anno dalla scadenza del periodo di tassazione. L'Amministrazione delle dogane può esigere altri mezzi probatori.

<sup>3</sup> Gli importi inferiori a 50 franchi per domanda non sono restituiti.

#### *Art. 36a cpv. 1*

<sup>1</sup> La persona solidalmente responsabile ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 <sup>bis</sup> che intende affidare un veicolo trattore o un rimorchio (veicolo) a un terzo per l'uso può domandare alla Direzione generale delle dogane, nel quadro della conclusione del contratto, se il terzo (parte contraente) o il detentore del veicolo, qualora non si tratti della stessa persona, è insolubile o è stato invano diffidato.

#### *Art. 42*

L'Amministrazione delle dogane può gestire stazioni di controllo fisse e mobili.

*Art. 50* Mora nel pagamento

<sup>1</sup> Se la tassa per un veicolo svizzero non è pagata, i pagamenti anticipati o le prestazioni di garanzia non sono effettuati oppure i provvedimenti cautelativi ordinati dall'autorità d'esecuzione non sono applicati dal detentore, quest'ultimo viene diffidato; se la diffida rimane infruttuosa, l'Amministrazione delle dogane può, oltre alle misure previste dall'articolo 14a LTTP:

- a. rifiutare il proseguimento del viaggio con il veicolo; o
- b. sequestrare il veicolo, sempre che le circostanze lo giustifichino.

<sup>2</sup> Se la tassa per un veicolo estero non è pagata, i pagamenti anticipati o le prestazioni di garanzia non sono effettuati oppure i provvedimenti cautelativi ordinati dall'autorità d'esecuzione non sono applicati dal detentore, l'Amministrazione delle dogane può:

- a. rifiutare il proseguimento del viaggio con il veicolo; o
- b. sequestrare il veicolo, sempre che le circostanze lo giustifichino.

*Art. 62 c* Disposizioni transitorie della modifica del ...

I rimorchi svizzeri con targhe trasferibili che sono assoggettati alla tassa devono essere muniti del segnale di cui all'articolo 13b entro tre mesi dall'entrata in vigore della modifica del ... della presente ordinanza.

## II

Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 5 conformemente alla versione qui annessa.

## III

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

## IV

La presente modifica entra in vigore il ....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

La cancelliera della Confederazione, ...

*Allegato  
(cifra II)*

Allegato 5  
(art. 13b)

**Segnale per rimorchi svizzeri con targhe trasferibili assoggettati alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni**

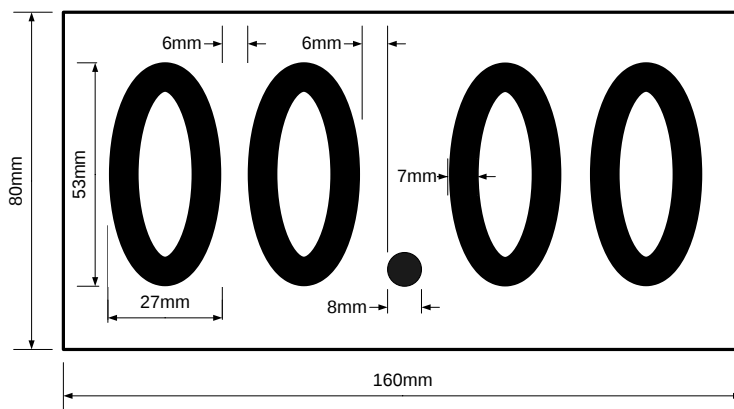
Il segnale deve essere apposto sul retro del rimorchio con targhe trasferibili in modo ben visibile dall'esterno e possibilmente verticale, a una distanza di almeno 20 centimetri dalla targa di controllo.

Il fondo del segnale è bianco retroriflettente e deve corrispondere alle esigenze minime della norma ISO 7591<sup>4</sup>. Le cifre e il punto sono neri.

Il peso deve essere indicato in tonnellate con due cifre decimali dopo il punto.

Le dimensioni minime sono:

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Segnale orizzontale                | 160 mm x 80 mm (largh./alt.) |
| Larghezza delle cifre              | 27 mm                        |
| Altezza delle cifre                | 53 mm                        |
| Larghezza del tratto               | 7 mm                         |
| Diametro del punto                 | 8 mm                         |
| Distanza tra le cifre e/o il punto | 6 mm                         |



<sup>4</sup> ISO 7591, edizione 1982-12, veicoli stradali; targhe retroriflettenti per veicoli a motore e i loro rimorchi; specifiche. La norma può essere consultata gratuitamente presso l'Amministrazione federale delle dogane, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna oppure ottenuta, dietro pagamento, presso il Centro svizzero d'informazione sulle regole tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur.

*Allegato  
(cifra III)*

**Modifica del diritto vigente**

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

**1. Ordinanza del 4 aprile 2007<sup>5</sup> sulle competenze penali dell'Amministrazione federale delle dogane**

*Art. 1 cpv. 1 lett. j*

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) è autorizzata a perseguire e giudicare le infrazioni conformemente a:

j. l'articolo 22 della legge del 19 dicembre 1997<sup>6</sup> sul traffico pesante;

**2. Ordinanza del 4 aprile 2007<sup>7</sup> sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane**

*Cifra 11 dell'appendice*

| Cifra       | Tassa                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11</b>   | <b>Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) o tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP)</b>                                                                                                                                                        |
| <b>11.1</b> | <b>Un emolumento è riscosso per:</b>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.11       | il rilascio:                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11.111      | – (immediato) di prove del pagamento (quietanza TTPCP, certificato TTPCP) all'uscita dalla Svizzera                                                                                                                                                                           |
| 11.112      | – di duplicati di documenti in correlazione con la riscossione della TTPCP e della TFTP                                                                                                                                                                                       |
| 11.113      | – di carte chip supplementari o la loro sostituzione                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.114      | – di diffide in caso di mancata osservanza del termine di dichiarazione o di pagamento                                                                                                                                                                                        |
| 11.12       | altre attività connesse alla riscossione della TTPCP o della TFTP per:                                                                                                                                                                                                        |
| 11.121      | – la correzione di dichiarazioni e imposizioni a causa di dimenticanze della persona associata al pagamento della tassa                                                                                                                                                       |
| 11.122      | – le spese in correlazione con dichiarazioni ripetutamente inviate senza essere affrancate                                                                                                                                                                                    |
| 11.123      | – accettazione di fidejussioni generali a titolo di garanzia di un conto TTPCP o PCD                                                                                                                                                                                          |
|             | fr. 10.–<br>per prova<br>fr. 20.–<br>per documento<br>fr. 20.–<br>per carta chip<br>fr. 20.–<br>per diffida<br><br>emolumento<br>secondo la cifra 1<br><br>emolumento<br>secondo la cifra 1,<br>più le spese postali<br>fatturate all'AFD<br>emolumento<br>secondo la cifra 6 |

<sup>5</sup> RS 631.09  
<sup>6</sup> RS 641.81  
<sup>7</sup> RS 631.035

| Cifra       | Tassa                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.124      | le restituzioni                                                                                                                     |
|             | emolumento<br>secondo la cifra<br>8.13, tenuto conto<br>della cifra 8.34                                                            |
| <b>11.2</b> | <b>Nessun emolumento è riscosso per:</b>                                                                                            |
| 11.21       | l'annullamento del documento del terminale di trattamento all'entrata,                                                              |
| 11.22       | la concessione di autorizzazioni straordinarie per l'utilizzazione di uffici doganali non occupati o occupati solo temporaneamente, |
| 11.23       | l'attestazione di passaggi del confine in caso di di veicoli con libretto di bordo,                                                 |
| 11.24       | l'attestazione di una modifica del peso TTPCP in un'area controllata,                                                               |
| 11.25       | la prima consegna di carte chip e la loro sostituzione per motivi dovuti al sistema e definiti dall'AFD,                            |
| 11.26       | le restituzioni in correlazione con corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA) o per trasporti di legname greggio,        |
| 11.27       | le restituzioni della TFTP per le corse all'estero e per i veicoli noleggiati per l'Esercito o la protezione civile.                |

